



TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente  
dott.ssa Marina Righi – Giudice  
dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est.

nella causa civile R.G. n. 2647/2022 promossa

da

[REDACTED]

con l'avv. Federico Pedonese

- reclamante -

contro

HOIST ITALIA S.R.L. nella sua qualità di mandataria di MARATHON SPV S.R.L.

in persona del legale rappresentante *pro tempore*

con l'avv. [REDACTED]

- reclamata -

In punto reclamo ex art. 669 *terdecies* cod. proc. civ. avverso l'ordinanza n. [REDACTED] del 15.4.2022 -

R.G. [REDACTED]

A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

ex artt. 669 *terdecies*, comma quinto, 737 e 738 cod. proc. civ.

Con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., l'odierno reclamante chiedeva al Giudice di ordinare



l'immediata regolarizzazione, con effetto *ex tunc*, della segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia effettuata dalla società Marathon SPV S.r.l., qualificatasi cessionaria del credito originariamente insorto tra l'odierno reclamante e la società Agos Ducato.

Il signor [REDACTED], nel suo ricorso introduttivo, rappresentava come la società segnalante mai avesse documentato la propria qualità di cessionaria del credito e mai avesse preceduto la segnalazione da apposito avviso previsto dal codice deontologico per i sistemi informativi approvato dal Garante della Privacy il 15.11.2004. Pertanto, la segnalazione doveva – a suo dire – qualificarsi come illegittima.

Quanto al profilo del *periculum in mora*, il ricorrente affermava di non aver ottenuto, proprio a causa dell'illegittima segnalazione, accesso al credito bancario, richiesto dopo essersi reso aggiudicatario di un immobile all'asta unitamente alla propria compagna.

La Marathon SPV, attraverso la sua mandataria Hoist S.r.l., si costituiva nella prima fase di giudizio allegando documentazione idonea, secondo la sua prospettazione, a comprovare la titolarità del credito. Inoltre, osservava come il preventivo avviso al debitore non poteva considerarsi vero e proprio obbligo di legge.

Rappresentava, inoltre, come difettesse qualsivoglia prova del *periculum in mora* lamentato dal ricorrente. Il Giudice di prime cure assegnava apposito termine alle parti (con riguardo al ricorrente, per documentare l'aggiudicazione dell'immobile all'asta e, per quanto attiene alla resistente, per sanare l'errore cagionato dal deposito di un estratto della Gazzetta Ufficiale relativo all'operazione di cartolizzazione che tuttavia nulla aveva a che vedere con il credito vantato nei confronti del signor [REDACTED]. A scioglimento della riserva assunta all'esito, rigettava la domanda cautelare dell'odierno reclamante ravvisando il difetto del *periculum in mora*.

Il signor [REDACTED] proponeva reclamo avverso il provvedimento di prime cure, rappresentando come in presenza di un acclarato deficit probatorio circa la titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio, il requisito del *periculum in mora* – pur esistente e comprovato nel caso di specie – avrebbe dovuto essere vagliato in modo più sommario, ritenendolo quasi *in re ipsa*. A sostegno della sua tesi, il reclamante



citava precedenti giurisprudenziali, tra cui un'ordinanza del Tribunale di Treviso che, in un caso del tutto analogo, in presenza di un *fumus boni iuris* tanto conclamato, aveva ritenuto sussistente il *periculum in mora* nel generico rischio per il debitore di non aver più accesso al credito bancario.

La Marathon SPV, costituendosi nella seconda fase di giudizio, contestava le prospettazioni di controparte e ribadiva la bontà del ragionamento del Giudice di prime cure, chiedendo la conferma dell'ordinanza impugnata.

All'udienza del 7.6.2022 le parti discutevano il reclamo ed insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. Il Tribunale si riservava.

A scioglimento della suddetta riserva, il Collegio sollevava d'ufficio una questione relativa alla titolarità del credito in capo a Marathon SPV poiché, dalla documentazione in atti, vi era un dubbio circa l'identità del cedente. Assegnava alle parti termine per il deposito di note sul punto e riservava all'esito ogni decisione.

\* \* \*

### 1) Sulla titolarità del credito in capo a Marathon SPV e sulla legittimità della segnalazione

Il signor [REDACTED] ha attivato lo strumento cautelare atipico assumendo di essere stato pregiudicato dall'illegittima segnalazione del proprio nominativo alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, ad opera di Marathon SPV (soggetto, a suo dire, non legittimato ad operare tale segnalazione e comunque in difetto di apposito avvertimento preventivo).

Orbene, va innanzitutto evidenziato che il signor [REDACTED] non è stato segnalato a sofferenza dall'odierna reclamata, bensì quest'ultima si è limitata ad adempiere al proprio dovere di censire mensilmente le operazioni di finanziamento segnalando il mancato rimborso di un "rischio a scadenza". Si tratta dunque di una segnalazione della persistenza dell'inadempimento di un rapporto obbligatorio in corso.

Il reclamante lamenta che la Marathon, non avendo documentato adeguatamente la titolarità del credito all'esito di due operazioni di cartolarizzazione, non avrebbe conseguentemente fornito prova di



aver segnalato in modo legittimo il nominativo del signor [REDACTED] alla Centrale Rischi.

La Marathon, dal canto suo, nel costituirsi nella prima fase di giudizio ha affermato l'esistenza di due operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto il debito del signor [REDACTED]: la prima, avvenuta nel 2014, tra Agos Ducato (originario creditore) e Marte SPV e la seconda, del 2019, tra quest'ultima e la Marathon stessa.

Orbene, è pacifica e indiscussa l'insorgenza del rapporto di debito-credito tra il signor [REDACTED] e la Agos Ducato nel 2010, al pari dell'inadempimento dell'odierno reclamante e della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine effettuata da Agos Ducato nel 2013 con comunicazione regolarmente notificata al signor [REDACTED].

Quanto alle cessioni "in blocco" descritte dalla reclamata, quest'ultima ha documentato mediante l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'originaria cessione tra Agos Ducato e Marte SPV (cfr. estratto allegato alla memoria di parte resistente dell'11.4.2022 nel fascicolo di primo grado sub doc. 1).

Va evidenziato, a tal proposito, che la giurisprudenza prevalente – a cui questo Collegio ritiene di aderire – è concorde nel ritenere che la produzione in giudizio dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sia idonea e sufficiente a dimostrare la titolarità dei rapporti ceduti in blocco nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione ai sensi della L. 139/1990 e dell'art. 58 TUB senza che occorra l'indicazione analitica di ciascuno dei rapporti, purché l'avviso in Gazzetta rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco e che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione (*ex multis*: Cass. civ., sez. III, 5 settembre 2019, n. 22151).

Il cessionario non ha dunque l'onere di produrre in giudizio il contratto di cessione ma può fornire la prova della titolarità del rapporto attraverso l'estratto della Gazzetta Ufficiale che abbia le caratteristiche sopra indicate.

Non è in alcun modo richiesta, ai fini del perfezionamento della cessione, la notifica al debitore ceduto né tantomeno una sua adesione all'operazione, dal momento che la regola civilistica che impone al

cedente e al cessionario di notificare il debitore ha l'esclusivo scopo di rendere edotto quest'ultimo della cessione per evitare pagamenti a soggetti non più creditori.

Ciò premesso, nel caso della prima cessione (Agos Ducato – Marte SPV) come si è detto parte reclamata ha fornito adeguata prova dell'operazione di cartolarizzazione producendo in giudizio l'estratto della Gazzetta Ufficiale, il quale individua espressamente l'oggetto della cessione, rappresentato dai contratti di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco derivanti dai contratti di credito al consumo per l'acquisto di beni e/o servizi e/o dei contratti di credito personale purché detti crediti, alla data del 30.11.2014, soddisfacessero determinati requisiti espressamente indicati.

Tra i crediti di cui Marte SPV si è resa originariamente cessionaria rientra anche quello nei confronti del signor [REDACTED] (che soddisfa tutti i requisiti richiamati nell'operazione di cartolarizzazione).

Dunque deve ritenersi che la Marathon SPV abbia provato – secondo i criteri indicati dalla Suprema Corte – la prima cessione.

Ciò che tuttavia non ha fatto è fornire adeguata prova della seconda cessione, ovvero di quella tra Marte SPV e la Marathon stessa.

Come evidenziato dal Collegio con ordinanza del 16.6.2022, dall'analisi dell'estratto della Gazzetta Ufficiale relativo alla cessione intercorsa tra Marte SPV e Marathon SPV prodotto nella prima fase di giudizio dall'odierna reclamata sub doc. 11, si evince che il credito per cui è causa – originariamente ceduto da Agos Ducato a Marte SPV – non rientra tra quelli ceduti da Marte SPV a Marathon SPV poiché l'elenco sub (1) dell'estratto di cui al doc. 11 (pagg. da 1 a 5) non contiene i crediti che Marte ha acquistato da Agos Ducato. Infatti, l'indicazione di crediti nell'originaria titolarità di Agos Ducato è contenuta nel solo elenco sub (2), ovvero l'elenco dei crediti che Marathon ha acquistato da Pinzolo SPV.

Nel termine assegnato alle parti per prendere posizione sul rilievo officioso, la difesa di Marathon si è limitata ad un'affermazione tautologica inidonea a chiarire il dubbio sollevato dal Collegio, richiamando un documento di formazione unilaterale (l'elenco dei crediti ceduti) su cui già il Giudice di prime cure



aveva preso posizione, negandone qualsivoglia valenza probatoria.

Questo Collegio dunque ritiene che parte reclamata non abbia adeguatamente comprovato la titolarità del credito a seguito delle – asserite – due operazioni di cartolarizzazione.

Deve desumersi che, con riguardo al requisito del *fumus boni iuris* (ovvero dell'apparenza del diritto, secondo una valutazione sommaria propria del rito cautelare), appaia fondata la doglianza sollevata da parte reclamante per cui difetterebbe la prova della legittimità della segnalazione alla Centrale Rischi perché, a monte, difetta la prova della titolarità del credito.

## 2) Sul *periculum in mora*

Ciò detto con riguardo al *fumus boni iuris*, questo Collegio ritiene di non aderire alla prospettazione attorea in base alla quale, in presenza di una segnalazione apparentemente illegittima (perché operata da soggetto che non ha fornito prova della titolarità del credito), il *periculum in mora* debba ritenersi *in re ipsa*, concretizzato dal solo rischio di non aver accesso al credito bancario.

Ancor più, come nel caso di specie, quando la tipologia di segnalazione non è preclusiva, di per sé sola, all'erogazione di mutui da parte degli Istituti di credito.

Occorre dunque vagliare se, in concreto, il soggetto che invoca la tutela cautelare atipica sia sottoposto ad un pericolo concreto.

Nel caso in esame, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, questo Collegio ritiene che – in concreto – vi sia un effettivo pregiudizio idoneo ad integrare il *periculum in mora* richiesto dalla previsione di cui all'art. 700 cod. proc. civ.

Infatti, il signor [REDACTED] ha fornito idonea prova del fatto che proprio la segnalazione oggetto di causa (in quanto unica presente per il suo nominativo, circostanza mai contestata da parte reclamata) abbia indotto l'Istituto di credito interrogato dal reclamante e dalla sua compagna a rigettare la richiesta di finanziamento.

A nulla può rilevare il fatto che aggiudicataria dell'immobile all'asta fosse la sola compagna del signor [REDACTED] in quanto quel che interessa ai presenti fini è che entrambi si sono rivolti alla Banca in qualità



di mutuatari (intenzionati dunque ad obbligarsi congiuntamente) e l'Istituto di credito abbia negato il mutuo al signor [REDACTED] personalmente in virtù della segnalazione per cui è causa.

Parimenti irrilevante è anche il fatto che il diniego formale della Banca sia giunto in data immediatamente successiva alla scadenza del termine assegnato per il pagamento del prezzo: è certamente probabile che il diniego fosse stato anticipato ai mutuatari già prima della formale comunicazione in atti e, in ogni caso, vi è prova che il signor [REDACTED] si fosse attivato tempestivamente con la Banca per ottenere il finanziamento.

Conclusivamente, questo Collegio ritiene che il reclamante abbia dato prova di un *periculum in mora* non in solo astratto (derivante dall'ipotetica impossibilità di accedere al credito in ragione di un'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi), ma anche concreto, documentando proprio il fatto che la Banca interrogata gli abbia negato il finanziamento espressamente ed inequivocabilmente a causa della segnalazione operata da Marathon SPV.

Del resto, integrerebbe una vera e propria *probatio diabolica* l'imposizione al signor [REDACTED] di provare che alcun Istituto di credito (peraltro, nel ridottissimo tempo intercorso tra l'aggiudicazione e il termine per il versamento del prezzo) gli avrebbe concesso il finanziamento.

\* \* \*

Per tutti i motivi appena esposti, questo Collegio ritiene di accogliere il reclamo e, a parziale modifica del provvedimento impugnato, di ordinare a Marathon SPV la regolarizzazione della segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia sin dal mese di dicembre 2019.

### 3) Sulle spese di lite

Con riferimento alla prima fase di giudizio, devono condividersi le valutazioni del giudice di prime cure e, considerate le circostanze e la qualità delle parti, confermarsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

Con riguardo alla presente fase di giudizio, invece, si ritiene che la regolamentazione delle spese di lite debba seguire la soccombenza di Marathon SPV, la quale non ha fornito idonea prova della titolarità



del credito nonostante le sollecitazioni ad opera del giudicante in entrambe le fasi di giudizio e la spiegazione, insoddisfacente e tautologica, fornita alla richiesta di chiarimenti del Collegio.

Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe:

- in parziale accoglimento del reclamo, ordina a Marathon SPV S.r.l. – e, per essa, alla sua mandataria Hoist Italia S.r.l. – la regolarizzazione della segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia effettuata nei confronti di [REDACTED] sin dal mese di dicembre 2019;
- conferma l'integrale compensazione delle spese di lite della prima fase di giudizio;
- condanna Marathon SPV alla rifusione delle spese di lite della presente fase di giudizio in favore di [REDACTED], che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti per legge.

Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 28.6.2022.

Il Presidente

dott.ssa Daniela Ronzani

Il Giudice rel. ed est.

dott.ssa Giulia Civiero

